

Indagini transfrontaliere – caso di studio

La piccola società A, con sede a Cairo Montenotte, cittadina dell'Italia settentrionale al confine tra Liguria e Piemonte, pubblicizza l'organizzazione di corsi di formazione volti a facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

I corsi sono sovvenzionati dal Ministero degli affari sociali, ma fonte del finanziamento è uno strumento dell'UE (il Fondo sociale europeo).

La società A ottiene 120 000 euro per il progetto che dovrebbe durare due anni. Obiettivo del progetto è che almeno il 75% dei partecipanti abbia un lavoro alla fine dei corsi.

Già alla fine del primo anno alcuni partecipanti si lamentano per talune carenze dei corsi: le lezioni non si tengono regolarmente perché i formatori cambiano spesso, anche all'ultimo minuto; la qualità delle lezioni è assai scarsa; i locali dove si tengono i corsi non sono adeguatamente attrezzati.

All'inizio del secondo anno è già evidente che l'obiettivo non sarà raggiunto.

Alcuni partecipanti decidono di informare della situazione la Guardia di Finanza.

La Guardia di Finanza raccoglie alcune informazioni preliminari da fonti disponibili.

Sembra che il titolare della società A, Sig. Giovanni, sia anche titolare della società B, con sede a Padova. La società B è attiva nel campo delle energie rinnovabili ed è anch'essa beneficiaria di fondi europei.

Nella domanda di sovvenzione per la società A al Ministero degli affari sociali, una condizione preliminare per l'erogazione era che il beneficiario non fosse in alcun modo sovvenzionato con altri fondi UE.

Pertanto, nella domanda, il titolare della società A non ha rivelato tale situazione.

A questo stadio, la Guardia di Finanza informa il PED competente in Italia e viene aperta un'indagine. L'accusa è di percezione fraudolenta di fondi UE.

Il PED delega la Guardia di Finanza a espandere le indagini e salta fuori che il Sig. Giovanni, titolare delle società A e B, è anche azionista di altre tre società: una in Francia, una in Bulgaria e una a Cipro.

Anche le società in Francia e in Bulgaria sono beneficiarie di fondi UE per progetti relativi alla mobilità urbana alternativa.

Per quanto concerne il flusso di cassa, sembra che il denaro percepito dalla società A per i corsi a Cairo Montenotte sia trasferito dal conto bancario della società A a quello della società C, con sede a Milano, e da qui alla società D, con sede a Cipro.

La società C appartiene alla Sig.ra. Patrizia, partner del Sig. Giovanni; la società D appartiene al Sig. Giovanni.

Il Sig. Giovanni ha un appartamento a Milano, a vive in Bulgaria per gran parte dell'anno.

Il PED italiano perquisisce l'appartamento del Sig. Giovanni e della Sig.ra Patrizia a Milano, e recupera i dati bancari disponibili presso le banche italiane.

Egli deve:

- richiedere alla banca gli estratti del conto a Cipro
- perquisire i locali del Sig. Giovanni in Bulgaria
- interrogare testimoni sul progetto portato avanti in Francia
- perquisire i computer delle società in Francia, Bulgaria e Cipro.

D1. Qual è il diritto finora applicabile all'indagine?

D2. Per ottenere i dati bancari, in Italia è necessaria un'autorizzazione giudiziaria, mentre a Cipro è sufficiente un'ordine del procuratore. IL PED italiano incaricato del caso può semplicemente ordinare alla banca cipriota di produrre gli estratti conto?

D3. Nel diritto cipriota, l'esecuzione di un ordine di produrre dati bancari richiede la presenza di un testimone, in genere un dipendente della banca. In Italia non vi sono disposizioni in tal senso. Le autorità cipriote devono seguire il diritto cipriota o quello italiano nell'eseguire l'ordine del PED italiano per tramite del PED cipriota?

D4. Nel diritto italiano, la perquisizione dei locali può essere ordinata dal procuratore. Il diritto bulgaro richiede un'autorizzazione giudiziaria. L'esecuzione della perquisizione ordinata dal PED italiano (per tramite del PED bulgaro) richiede un'autorizzazione giudiziaria?

D5. Nel diritto francese, un testimone può chiedere di essere assistito nel suo interrogatorio da un avvocato difensore. Nel diritto italiano non vi sono disposizioni in tal senso. Il PED francese informa il PED italiano della richiesta del testimone di essere sentito in presenza di un avvocato difensore. Può il PED italiano interporre obiezione?

D6. Nel diritto italiano, la misura "perquisizione di un sistema informatico" non è specificamente prevista. La polizia può fare una copia del disco rigido del computer in seguito alle perquisizioni. Il PED italiano ordina pertanto di "perquisire i locali, con la possibilità di sequestrare qualsiasi documento pertinente, anche su un apparato elettronico, computer compreso". Nel quadro di siffatta richiesta, la "perquisizione del computer" può essere eseguita in altri paesi?